



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 31

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 5616/07 e
6143/07
UDIENZA DEL

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI ZENZO | CARMINE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MEROLA | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SANTACROCE | AGOSTINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | dariodibello@dottorini.com | | |

SENTENZA

N°

125/31/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/4/11

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 5616/07 e 6143/07
depositato il 23/02/2007

- avverso ACCERTAMENTO n° 6081479265 TASSE AUTO 2003
contro REGIONE LAZIO n° 306002304229

proposto dal ricorrente:

VIA PIERGIORGIO
00137 ROMA RM

Il contribuente in epigrafe indicato ha preposto due certificati analoghi ricorsi avverso gli accertamenti n. 306081479265 e n. 300002304229 notificati dalla Regione Lazio concernenti rispettivamente il pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2003 con riferimento all'autovettura tp. RM5H9385 febbraio 00177223 (FIAT 124 spider) costruita nel giugno 1980 ed all'autovettura tp. RMW77319 febbraio 008143026 (FIAT X1/9 Special) prodotta nel marzo 1981, come da certificazioni di costruzione rilasciate dal Registro FIAT Archivio Storico in data 25/5/2001 e 14/3/2001, prodotte in giudizio.

Per evidente concisione i due giudizi sono riuniti. Sostiene il momento che avendo entrambe le vetture compiuto 20 anni dalla loro costruzione in base alla legge 342/2000 (art. 63) compete il tutto all'esecuzione della tassa di circolazione sostituita da una tassa di circolazione annuale di breve importo da versarsi solo se il veicolo circola.

Costituito in giudizio la Regione Lazio ha affermato che l'unico documento valido per legge ad attestare l'esecuzione del bollo e' il certificato di regolarità rilasciato dall'ASI.

Con memoria illustrativa il momento evidenzia invece di non essere socio ASI, che peraltro e' un'associazione privata, e che l'iscrizione all'ASI non e' necessaria come da conferma dell'Ufficio della Evidenza Ufficio della Fiscoletta Regionale con nota 12/6/2002 n. 68896 e la diversa sentenza della Corte Costituzionale che anche recentemente con sentenza n. 455/05 ha precisato che la e.d. tassa automobilistica regionale non puo' definirsi "tributo proprio della Regione", poiche' per essere stata "attribuita" alla Regione la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Peraltro la richiesta certificazione ASI determinerebbe inammissibile sospensiva di trattamento fiscale tra socio ASI e non socio.

Il momento ha chiesto quindi l'annullamento degli

atti impugnati.

La Commissione convalida con questo escepto Sal momento
 anche in considerazione della circostanza che le disposizioni legi-
 slative nessun effetto operativo impongono per beneficiare
 del diritto all'erogazione della tassa di possesso e che
 lo stesso ASI procede all'individuazione delle singole
 tipologie dei veicoli e non dei singoli esemplari -
 Il ricorso riunito non presenta meriti di accoglimento.
 In attesa della controversia comporta la compensazione
 delle spese di giudizio.

PAM

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. - Spese compensate.
 Il Presidente
 (firma)

dariodibello@dottorini.com